

**OGGETTO: Circolare n. 9 2011**

**Seregno, li 31 maggio 2011**

### ***Novità fiscali Decreto Sviluppo***

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13.05.2011, n. 110 il D.L. 13.05.2011, n. 70, che prevede misure diverse finalizzate allo sviluppo e al rilancio dell'economia. In sintesi si riepilogano le principali misure

#### **Art. 7 c. 1 lett a) – Verifiche fiscali ed accessi**

Esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale e non può durare più di 15 giorni. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare.

#### **Art. 7 c. 1 lett b) – Detrazioni carichi di famiglia**

Abolito, per lavoratori dipendenti e pensionati, l'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico. L'obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati

#### **Art. 7 c. 1 lett c) – Comunicazione 36%**

Abolite le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate in occasione di ristrutturazioni che beneficiano della detrazione del 36%

#### **Art. 7 c. 1 lett d) e l) – Contabilità semplificata**

- Il regime di contabilità semplificata è esteso a € 400.000 di ricavi, per le imprese di servizi, e a € 700.000 di ricavi per le altre imprese.
- I contribuenti in regime di contabilità semplificata possono dedurre fiscalmente l'intero costo, per singole spese non superiori a € 1.000, nel periodo d'imposta in cui ricevono la fattura; in particolare, i costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di 2 periodi d'imposta divengono deducibili nell'esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l'importo del costo indicato dal documento di spesa non sia di importo superiore a € 1.000.

#### **Art. 7 c. 1 lett e) – Elenchi clienti e fornitori**

È abolito l'obbligo della comunicazione telematica da parte dei contribuenti per acquisti d'importo superiore a € 3.000 in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat

#### **Art. 7 c. 1 lett f) – Informazione già in possesso del fisco**

I contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali, ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni

#### **Art. 7 c. 1 lett h) – Rinvio termini scadenti il sabato o giorno festivo**

I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo, sono sempre rinviati al 1° giorno lavorativo successivo

#### **Art. 7 c. 1 lett l) – Carta carburante**

Abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate

#### **Art. 7 c. 1 lett m) – Sospensione giudiziale degli atti esecutivi**

In caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si procede all'esecuzione fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione e, comunque, per un periodo non superiore a 120 giorni dalla notifica dell'istanza

#### **Art. 7 c. 1 lett o) – Rateizzazione debiti tributari**

Abolizione, per importi minori, della richiesta per ottenere la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo delle dichiarazioni e alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, ed esclusione della fideiussione per la prima rata

**Art. 7 c. 1 lett p) – Distruzione beni d'impresa**

Innalzamento a € 10.000 della soglia di valore dei beni d'impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante atto notorio

**Art. 7 c. 1 lett q) – Riepilogo fatture mensili**

Innalzamento a € 300 dell'importo per riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese.

**Art. 7 c. 1 lett t) – Rivalutazione quote e terreni persone fisiche**

Sarà possibile rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1.07.2011, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva. Entro il 30.06.2012 dovrà essere asseverata la perizia e versata l'imposta sostitutiva. È stata disciplinata la possibilità di detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta già versata in occasione della precedente rivalutazione dei medesimi beni

Lo Studio è a disposizione per ulteriori informazioni.

Studio Associato Contrino